



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 05/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1973

L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B - Strutture residenziali protette - Regolamenti regionali nn. 1/97 13/03 - Attuazione sentenze TAR Lecce non sospese dal Consiglio di Stato.

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 2, confermate dal Dirigente d'Ufficio e dal dirigente di settore, riferisce:

- In virtù dell'art. 4, comma 2, lett. B) della L.R. n. 20/95, la Regione Puglia assegna quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.
- Dette residenze protette - alle quali sono equiparate le case protette di cui alla L.R. n. 49/81 e al relativo regolamento d'attuazione n. 1183 - vengono classificate in fascia A e fascia B in base a determinati requisiti indicati nel predetto Regolamento regionale n. 1197.
- Possono ottenere la classificazione nelle due predette fasce le residenze protette che, gestite da enti pubblici, privato sociale, cooperative sociali ed enti morali non aventi fine di lucro, possiedono determinati standards organizzativi e assicurino alcuni servizi speciali.
- A classificazione avvenuta e previa autorizzazione regionale i legati rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. e delle strutture protette sottoscrivono la dovuta convenzione.
- Condizione essenziale, prevista dal citato Regolamento n. 1/97, per la sottoscrizione della convenzione è l'iscrizione nell'apposito albo regionale, ai sensi della L. R.n. 49/81, alla data del 31 dicembre 1995.
- Con Regolamento regionale n. 13/03, per le motivazioni espresse nella propedeutica deliberazione G.R. n. 1488/03, il termine di cui al punto precedente è stato fissato al 31 dicembre 2002, confermando tutti gli altri requisiti di cui al Regolamento n. 1/97.
- Il TAR Lecco, su ricorso della I.S.A. Iniziative Sociali Assistenziali s.r.l. e della IDEASS s.a.s., correnti, rispettivamente, in Soloto (Le) e Trepuzzi (Le), con sentenze n. 2918/04 e n. 2919/04, ha annullato, ritenendoli illegittimi per contrasto con la normativa statale e regionale che discipline le linee generali del sistema dei servizi sociali, la deliberazione G. R. n. 1488 ed il Regolamento regionale n. 13/03.
- In particolare il TAR Lecce ha riconosciuto illegittima l'attività regionale con la quale è stato limitato il convenzionamento delle case protette alle sole strutture non profit escludendo quelle commerciali.
- Su appello proposto dalla Regione Puglia, il Consiglio di Stato, IV Sezione, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2004, con ordinanze n. 4490/04 e n. 4491/04, non ha ritenuto di sospendere le predette Sentenze del TAR Puglia II sez. di Lecce, sul presupposto che il regolamento regionale contestato sancisce un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei gestori commerciali delle case protette.
- Per effetto di tali pronunce - così come rilevato dal legale difensore della Regione con nota del 1° ottobre 2004 agli atti dell'Assessorato alla Sanità il successivo giorno 5 con il n. 27/89 - non possono accedere a convenzionamento le strutture iscritte all'albo di cui alla L.R. n. 49/81 nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 2002.
- A fronte di tanto, si rende necessario il recepimento delle predette ordinanze con riserva di eventuali

successive iniziative.

Copertura finanziaria

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 2

Lucia Buonamico

A fronte di tanto, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità;  
- riscontrate le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare attuazione alle sentenze del TAR LECCE n. 2918/04 e n. 2919/04 non sospese dal Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2004, con ordinanze n. 4490/04 e n. 4491/04;
2. di sospendere, pertanto, con effetto immediato tutte le convenzioni sottoscritte dai Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. e dai legali rappresentanti delle strutture protette iscritte nell'albo regionale, di cui alla L. R. n. 49/81, nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 2002 e classificate nelle previste fasce con determinazioni del Dirigente del Settore Sanità;
3. di notificare il presente atto, a cura del Settore Sanità, ai Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---